Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 1 - 2018

Verona, 31 gennaio 2018

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI – Iscrizione con regolarità contributiva, circ. 31/2018.....3
ALBO GESTORI RIFIUTI - Chiarimenti requisiti Responsabile Tecnico.....3
MUD 2018 – Novità.....5
RIFIUTI – Registri di c/s e formulari di trasporto, proroga SISTRI confermata, L. 205/2017.....6

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO – Nuovo elenco soggetti abilitati alle verifiche periodiche.....7
ATTREZZATURE LAVORO – Art. 23 D.Lgs. 81/2008, Interpello Ministero Lavoro n. 1 del 13.12.2017.....8
BANDO ISI INAIL 2017 - Finanziamenti imprese, salute e sicurezza sul lavoro.....9
RSPP – Informazione ai lavoratori, interpello Ministero Lavoro n. 2 del 13.12.2017.....10

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE - Comunicazione medico competente, dal 1 gennaio 2018 l'applicativo INAIL.....11

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI – Aggiornamento normativo.....11
INAIL - Nuove modalità invio pratiche Raccolta R (impianti riscaldamento acqua calda).....12
MANGIMI – Aggiornamento normativa comunitaria.....13
MARCATURA CE – Attrezzature in pressione PED.....13
NORME UNI - Nuove norme in materia di macchine agricole.....14
PREVENZIONE INCENDI – Procedure sanzionatorie, circolare Prot. 20096/2017.....14
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - DM 21 dicembre 2017.....15

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile - gru su autocarro, documento INAIL.....16

ALBO GESTORI RIFIUTI – Per l'iscrizione serve la regolarità contributiva, circ. 31/2018
http://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-per-liscrizione-serve-la-regolarita-contributiva-circ-312018/

Fonte http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

Pubblicata la circolare n. 31 dell'8 gennaio 2018 con la quale il Comitato Nazionale ha fornito dei chiarimenti in relazione alle interrogazioni effettuate dalle Sezioni dell'Albo Gestori attraverso il servizio DURC on line, per accertare la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La circolare chiarisce che nel caso l'interrogazione tramite il servizio DURC on line non dia in automatico un esito positivo in merito alla regolarità contributiva dell'impresa, il servizio invia una notifica all'interessato, che ha 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione.

Decorsi 30 giorni dalla prima richiesta di verifica tramite il servizio DURC on line senza riscontro positivo, le Sezioni regionali dell'Albo Gestori Ambientali devono provvedere al diniego dell'iscrizione (ex art. 10 del DM 120/2014) oppure, nel caso di imprese già iscritte, devono attivare il procedimento di cancellazione dall'Albo stesso (ex art. 20 del DM 120/2014).

ALBO GESTORI RIFIUTI - Chiarimenti nuovi requisiti Responsabile Tecnico
http://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-chiarimenti-nuovi-requisiti-responsabile-tecnico/

Fonte http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

Pubblicata la Circolare Albo gestori Ambientali n. 59 del 12.01.2018 recante "Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, riguardante i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014".

La suddetta circolare contiene delle precisazioni riguardante i requisiti del responsabile tecnico; in particolare il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purchè gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.

Per quanto riguarda l'affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d) vengono fornite le seguenti precisazioni:
a) il computo dell'esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva, non risultando, pertanto, possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa. In sede di prima applicazione detta comunicazione è inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale o provinciale, allegando, per ogni comunicazione, ricevuta del versamento del diritto di segreteria di importo pari a quello previsto per le variazioni dell'iscrizione all'Albo;

b) l'esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell'impresa indipendentemente dalla classe d'iscrizione nella quale l'impresa stessa è iscritta; l'esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 4;
c) il caso di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, l'impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" alla delibera al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessanti a proseguire il periodo di affiancamento del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l'attività di affiancamento è sospesa restando valido il periodo maturato;
d) ai fini dell'assunzione dell'incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell' Allegato "A" alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per l'iscrizione nelle categorie 9 e 10;
e) per "dipendente" si intende il dipendente dell'impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell'allegato "A" alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017.

Per le verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 3), il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo specialistico prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell' esito negativo, non si applica ai candidati che non si presentano alla prova. Il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 1, della delibera, è dispensato dall'obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l'attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercia di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione.

Il legale rappresentante dell'impresa che ricopre contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico viene dispensato dalle verifiche di idoneità dopo aver maturato i venti anni di esperienza nello stesso settore di attività (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercia di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto).

La dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di eventuali successive interruzioni dell'attività dell'impresa o dell'incarico di responsabile tecnico intervenute a qualsiasi titolo; le interruzioni intermedie previste dall'articolo 2, comma 5, della delibera sono consentite sia nel ruolo di responsabile tecnico che in quello di legale rappresentante dell'impresa.

Per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa invia alla Sezione regionale il modello di domanda di cui all'allegato "A", corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui all'allegato "B". La Sezione regionale dell'Albo rilascia attestazione della dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato "C".

Sono forniti chiarimenti in merito alle disposizioni transitorie (articolo 3):
a) i responsabili tecnici nominati successivamente al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera) a seguito di domande presentate entro tale data, sono ricompresi nella previsione di cui all'art. 3, comma 1, della delibera;
b) i responsabili tecnici conservano l'idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto della domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell'iscrizione dell'impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell'incarico nei 5 anni successivi;
c) il responsabile tecnico che alla data dell'entrata in vigore della delibera ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purchè gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5;

d) i responsabili tecnici di cui all'art. 3, comma 1, della delibera possono effettuare la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l'iscrizione in un'altra categoria anche prima della data del 2 gennaio 2021. In caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di validità decorrono dalla data della verifica stessa, in caso di esito negativo si continua ad applicare quanto previsto dal regime transitivo.

La delibera contiene tre allegati:

ALLEGATO "A" Domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120.
ALLEGATO "B" Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, a corredo della domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120.
ALLEGATO "C" Attestazione di dispensa dalle verifiche di idoneità ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 120.

MUD 2018 – Novità
http://www.apiverona.it/mud-2018-novita/

Fonte www.ecocerved.it

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2017 il D.P.C.M. 28 dicembre 2017 che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD per l'anno 2018.

Il nuovo modello sarà da utilizzare per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno (così previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70) con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI): le modifiche all'art. 189 del Testo unico Ambiente (D.Lgs. n.152/2006), apportate dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, entreranno successivamente in vigore, al completamento del Sistema.

Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione **entro il 30 aprile 2018**, con riferimento all'anno 2017, del MUD articolato in 6 Comunicazioni:

1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Le novità principali che vengono introdotte sono le seguenti.

Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in loro possesso quali: tipo di autorizzazione, ente che ha rilasciato l'autorizzazione e data di rilascio e scadenza, operazioni di recupero e smaltimento autorizzate, e capacità complessiva autorizzata.

Il decreto modifica in modo sostanziale le modalità di compilazione e presentazione della comunicazione rifiuti semplificata.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata non può più essere compilata sul modello cartaceo, a pena sanzione, e dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l'applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it/ e non potrà essere compilata manualmente.

La comunicazione MUD in formato documento cartaceo dovrà riportare la firma del dichiarante (autografa o digitale), e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l'invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it. Non è più ammesso la spedizione postale per raccomandata.

Sono state modificate le istruzioni per la compilazione dei campi R13 e D15 dei moduli Gestione (MG) delle Comunicazioni Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, Gestori Rifiuti di imballaggio e RAEE.

Non ci sono modifiche, rispetto al 2017, per quanto riguarda i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, le informazioni da comunicare, i diritti di segreteria, le modalità per l'invio telematico.

Ecocerved ha predisposto una scheda di sintesi che contiene un riepilogo delle modifiche apportate alla modulistica rispetto al 2017, nonché le informazioni su modalità di trasmissione, scadenze e diritti da versare (vedi allegato).

A partire dai prossimi giorni renderà disponibile sul proprio sito materiali e istruzioni per la compilazione nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software.

Nel mese di febbraio sarà reso disponibile il software MUD 2018 che, come ogni anno, consente la compilazione e la successiva presentazione via telematica dal sito www.mudtelematico.it.

RIFIUTI – Registri di carico e scarico e formulari di trasporto, proroga SISTRI confermata, L. 205/2017

http://www.apiverona.it/rifiuti-registri-di-carico-e-scarico-e-formulari-di-trasporto-proroga-sistri-confermata-l-2052017/

Pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 , cosiddetta Legge di bilancio, che conferma la proroga di un anno del SISTRI e introduce novità in materia di registri di carico e scarico e formulari di trasporto dei rifiuti.

In particolare detta legge all'art. 1 commi 1134 contiene per quanto riguarda il SISTRI l**a proroga a fine 2018** del periodo transitorio (introdotto dal D.L. 101/2013) in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 testo unico ambientale, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.

Quindi è confermato anche per il 2018 il cosiddetto doppio binario (cartaceo e informatico) che prevede la tenuta obbligatoria e sanzionata dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto dei rifiuti in modalità cartacea e parallelamente, per gli obbligati SISTRI, l'utilizzo (non sanzionato fino al 31.12.2018) anche del tracciamento telematico.

Con il comma 1135 art. 1 viene aggiunto al D.Lgs. 152/2006 un nuovo articolo il 194-bis "Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI" con il quale si prevede:

- **la possibilità di trasmettere la quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti tramite posta elettronica certificata** (comma 3 art. 194bis D.Lgs. 152/2006)
- che gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti possono essere effettuati in formato digitale (tale punto sarà operativo solo dopo l'emanazione di un successivo decreto; comma 1 art. 194bis D.Lgs. 152/2006)
- la definizione delle modalità per il recupero dei contributi SISTRI dovuti e non corrisposti e per le richieste di rimborso o di conguaglio (tale punto sarà operativo solo dopo l'emanazione di un successivo decreto; commi 4 e 5 art. 194bis D.Lgs. 152/2006); al contributo SISTRI (ex art. 6 del DM 78/2016) si applicano i termini di prescrizione ordinaria (art. 2946 del codice civile - 10 anni salvo diversa previsione di legge).

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO – Nuovo elenco soggetti abilitati alle verifiche periodiche
http://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-nuovo-elenco-soggetti-abilitati-alle-verifiche-periodiche/

Fonte Ministero Lavoro

Reso disponibile il Decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018 con il quale è stato adottato il sedicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale del 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto consta in sei articoli:

- all'articolo 1, viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al d.i. 11 aprile 2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
- agli articoli 2 e 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, di estensione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti, ovvero di riduzione delle abilitazioni, già concesse, di alcuni soggetti;
- all'articolo 4, viene decretato l'inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
- all'articolo 5, viene specificato che, con il presente decreto, si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 1 dicembre 2017;
- all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco, adottato in allegato al d.d. n. 3 del 16 gennaio 2018, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 1 dicembre 2017.

ATTREZZATURE DI LAVORO – Art. 23 D.Lgs. 81/2008, Interpello Ministero Lavoro n.1 del 13.12.2017
http://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-art-23-d-lgs-812008-interpello-ministero-lavoro-n-1-del-13-12-2017/

Fonte Ministero Lavoro

Reso disponibile dal 16 gennaio 2018 sul sito del Ministero del lavoro l'interpello n. 1 del 13 dicembre 2017.

Con tale documento la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro fornisce alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia un parere sull'ambito di applicazione dell'articolo 23 del d.lgs. n. 81/2008.

In particolare la Regione chiede se "*[…] alla luce di una recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 – Vendita di un macchinario privo delle necessarie condizioni di sicurezza: se è ceduto per essere riparato non c'è violazione […] l'atto di vendita/trasferimento di proprietà ai fini della messa a norma dell'attrezzatura di lavoro, dispositivo di protezione individuale o impianto, non configuri una violazione del precetto normativo di cui sopra limitatamente alle vendite in cui l'acquirente è un rivenditore di tale tipologia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti, ovvero un soggetto che si occupa di revisione e messa a norma degli stessi".*

Inoltre, la Regione ha richiesto altri 2 pareri:
"*Si chiede sia precisato inoltre se la vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, possa ritenersi legittima nel caso nel disposto contrattuale di vendita, noleggio o concessione sia prevista, da parte dell'acquirente, la messa a norma delle stesse prima del loro utilizzo.*

Si chiede altresì venga precisato se l'esposizione ai fini della vendita, noleggio o concessione in uso delle attrezzature, dei dispositivi e degli impianti di cui sopra, in spazi commerciali, compresi spazi all'aperto e fiere, nel caso gli stessi (attrezzature/dispositivi/impianti) non siano rispondenti alle disposizioni normative sulla sicurezza sul lavoro, costituisca violazione al succitato articolo, indipendentemente dal perfezionamento dell'atto di trasferimento, sotto tutte le forme indicate, anche temporanee, del bene, salvo restando la possibilità di esporre limitate parti degli stessi, non potenzialmente funzionanti se non completate dalle parti indispensabili a soddisfare la normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro".

Il Ministero del Lavoro chiarisce che "occorre preliminarmente ricordare che l'articolo 23, comma 1, del citato d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che "*[…] sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione*".

Coerentemente a tale divieto il successivo articolo 72 del medesimo decreto legislativo stabilisce che "*Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V*".

Gli articoli 23 e 72 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, nel vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi alla normativa tecnica, intendono perseguire la finalità di anticipare la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo l'utilizzo unicamente di quei beni conformi *ab origine* ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa.

La giurisprudenza in materia (Cassazione penale, sez. III, n. 40590 del 3 maggio 2013) ha affermato come il divieto posto dall'articolo 23 sopra richiamato possa subire "*[…] un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma."*

In particolare, nella pronuncia innanzi richiamata si afferma che sulla base di "*[…] un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale […] fermo restando che è vietato l'impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell'impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell'ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (utilizzo), laddove quest'ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all'origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.*"

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell'ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa ratio legis

BANDO ISI INAIL 2017 - Finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
http://www.apiverona.it/bando-isi-inail-2017-finanziamenti-alle-imprese-per-la-realizzazione-di-interventi-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/

Fonte www.inail.it

Con Determina del Presidente del 4 dicembre 2017 n. 444 l'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dell'art. 11 c. 5 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Si tratta di incentivi per la realizzazione di progetti di investimento, progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto e progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

I destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l'asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore.

L'INAIL, tramite il Bando ISI 2017, mette a disposizione Euro 249.406.358,00 suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e secondo le modalità di cui all'Avviso pubblico Isi 2017. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Il contributo viene erogato in conto capitale e varia in base all'Asse di finanziamento. Nell'Avviso pubblico Isi 2017 sono specificati i parametri e gli importi minimi e massimi finanziabili.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

1. Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1)
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1)
3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse di finanziamento 2)
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3)
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4)
6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5- sub Assi 5.1 e 5.2).

RSPP – Informazione ai lavoratori, interpello Ministero Lavoro n. 2 del 13.12.2017

http://www.apiverona.it/rspp-informazione-ai-lavoratori-interpello-ministero-lavoro-n-2-del-13-12-2017/

Fonte Ministero Lavoro

Reso disponibile dal 16 gennaio 2018 sul sito del Ministero del lavoro l'interpello n. 2 del 13 dicembre 2017.

Con tale documento la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro fornisce all'Unione Generale del Lavoro (UGL), un parere in merito alla corretta interpretazione del "*combinato disposto degli artt. 31 e 36*" del D.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l'informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in "*forma prioritaria ed esclusiva*" dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Al riguardo l'articolo 2, comma 1, lettera *bb)*, del D.lgs. n. 81/2008, definisce l'informazione come il "*complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro*"; l'articolo 18, comma 1, lettera *l)*, del D.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l'obbligo di "*adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37*".

Inoltre l'articolo 36 del D.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una "*adeguata informazione*" e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere – pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall'art. 17 del citato decreto legislativo.

Infine l'articolo 33, comma 1, lettera *f)*, del D.lgs. n. 81/2008, elencando i "*compiti*" dell'intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi – e non quindi solamente quelli del suo Responsabile – specifica che vi sia anche quello di "*fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36*".

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l'onere di erogare l'adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE - Comunicazione medico competente, dal 1 gennaio 2018 l'applicativo INAIL
http://www.apiverona.it/medico-competente-comunicazione-medico-competente-dal-1-gennaio-2018-lapplicativo-inail/

Fonte www.inail.it

Reso disponibile sul sito INAIL dal 1° gennaio 2018 l'applicativo "Comunicazione medico competente", aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2016 e disponibile sul Portale Inail nella sezione servizi online.

Si tratta di un nuovo applicativo web dedicato ai medici competenti che hanno l'obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all. 3B).

L'Istituto ha predisposto che, in base all'intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), venisse strutturata una piattaforma con modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall'allegato II (all. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.

Fino al 31 marzo 2018 (scadenza annuale) i medici competenti dovranno trasmettere all'INAIL, esclusivamente per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi all'anno precedente.

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI – Aggiornamento normativo
http://www.apiverona.it/cosmetici-aggiornamento-normativo/

Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 n. 302 la Legge del 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio).

Detto provvedimento con l'articolo 1, commi 546, 547 e 548 ha introdotto il divieto, a partire dal 1° gennaio 2020, di immettere in commercio nel territorio nazionale prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

Si definiscono microplastiche le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente

Pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 9 dicembre 2017 n. 326 l'avviso di rettifica che dispone la correzione del regolamento del 4 dicembre 2017 n. 2228 che ha modificato la normativa che disciplina la produzione dei prodotti cosmetici con l'introduzione di due nuove sostanze nell'elenco di quelle il cui uso è vietato in concentrazione superiore ai limiti previsti.

Le correzioni introdotte riguardano l'assegnazione del numero d'ordine 306 per l'olio di arachidi, degli estratti e dei relativi derivati (in precedenza era stato attribuito con la lettera X) e 307 per le proteine di frumento idrolizzate (in precedenza era stato attribuito con la lettera Y).

INAIL - Nuove modalità invio pratiche Raccolta R (impianti riscaldamento acqua calda)

http://www.apiverona.it/inail-nuove-modalita-invio-pratiche-raccolta-r-impianti-riscaldamento-acqua-calda/

Fonte www.inail.it

L'Unità Operativa Territoriale di Certificazione, Verifica e Ricerca di Verona dell'INAIL con circolare prot. n 6752 del 21/12/2017 ci comunica le nuove modalità per l'invio delle pratiche relative agli impianti soggetti a raccolta R.

In particolare:

1) In caso di impianti di riscaldamento ove lo schema idraulico sia in un formato non superiore ad A3 tutta la documentazione disponibile sul sito Inail al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html (Modello di Denuncia in bollo da 16€ allegando dichiarazione di annullo della marca da bollo e copia del documento d'identità del firmatario dell'annullo, Mod.RD, Mod.RR/Generatori, Mod.RR/Circuiti, Schema di progetto, Relazione Tecnica, Dati Complementari, altro) **deve essere inviata in unico file PDF (firmato digitalmente sia dal denunciante che dal professionista abilitato)** a mezzo pec all'indirizzo: verona-ricerca@postacert.inail.it .

Qualora il file PDF non sia firmato digitalmente sia dal denunciante che dal professionista abilitato, il file PDF inviato deve obbligatoriamente contenere anche la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di cui all'allegato 1.

E' ammesso che l'invio della suddetta corrispondenza avvenga a mezzo PEC da **soggetto diverso dal denunciante**, purchè da questi opportunamente delegato di cui all'allegato 2. In tal caso il file PDF inviato deve obbligatoriamente contenere anche la dichiarazione di cui all'allegato 2.

2) Qualora non si rientri nel caso 1) ovvero per impianti complessi, la stessa documentazione va inviata in **una sola copia cartacea timbrata e firmata in originale sia dal denunciante che dal professionista** allegando **una copia su formato elettronico (CD non riscrivibile)** che dovrà contenere tutta la documentazione **in unico file PDF (anche non firmato digitalmente)** e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 3) che i documenti, contenuti nel CD, sono conformi agli originali allegati in forma cartacea.

Tali procedure saranno in vigore dal in vigore dal 1 gennaio 2018 fermo restando che l'invio cartaceo ora in uso (in triplice copia) sarà accettato fino al 30 giugno 2018.

Si ricorda che la Raccolta R - Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Edizione 2009 costituisce la regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda.

Tale specifica si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW.

In accordo alla Circolare n. 1 IN/2010 dell'INAIL - Dipartimento Certificazione e Conformità Dei Prodotti e Impianti – Ex ISPESL, la Raccolta R – Edizione 2009, si applica dal 1° marzo 2011

MANGIMI – Aggiornamento normativa comunitaria
http://www.apiverona.it/mangimi-aggiornamento-normativa-comunitaria/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 12 dicembre 2017 n. 328 il regolamento 11 dicembre 2017 n. 2279. Con tale provvedimento, in vigore dal 1° gennaio u.s.,viene aggiornata la disciplina comunitaria che regolamenta l'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi adeguandola al progresso tecnologico.

In particolare sono apportate modifiche al regolamento CE n. 767/2009 per quanto riguarda l'allegato II, relativo alle disposizioni generali in materia di etichettatura, consentendo l'uso di specifiche espressioni dei mangimi per animali da compagnia in estone e croato; inoltre l'allegato IV, relativo alle tolleranze ammesse per l'etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti, allineando detti valori al progresso tecnologico relativi all'analisi e alle esperienze effettuate in materia di buone prassi di laboratorio.

Infine sono modificati:

- l'allegato VI, sulle indicazioni di etichettatura delle materie prime per mangimi e mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti, stabilendo nuove disposizioni in merito alle informazioni che devono essere riportate in etichetta dei prodotti fabbricati con gli additivi destinati all'alimentazione animale per i quali non erano stati fissati, in precedenza, i valori di riferimento (nuovi additivi per mangimi);
- l'allegato VII, sulle indicazioni di etichettatura delle materie prime per mangimi e mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti, disponendo che per i mangimi derivanti da ex alimenti non più destinati al consumo umano, possono non essere conformi ai requisiti di qualità previsti, purché nella loro etichettatura venga specificato che l'impiego come mangimi è consentito unicamente previa trasformazione.

Si segnala inoltre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 30 dicembre 2017 n. 351 di un avviso di rettifica al Regolamento UE n. 2017/2330.

Con tale rettifica viene sostituito l'intero testo di detto regolamento 2017/2330 che ha confermato l'impiego che ha confermato l'impiego di otto sostanze nei mangimi destinati a tutte le specie animali e ha autorizzato l'uso del ferro destrano nei mangimi destinati ai suinetti, introducendo gli allegati relativi alle specifiche tecniche delle sostanze autorizzate non riportati nella precedente versione.

MARCATURA CE – Attrezzature in pressione PED
http://www.apiverona.it/marcatura-ce-attrezzature-in-pressione-ped/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 389 del 17 novembre 2017 la Comunicazione CE n. 2017/C 389/01.

Detta comunicazione contiene l'elenco delle normative armonizzate CEN applicabili alle attrezzature in pressione, ai sensi della Direttiva UE n. 2014/68 (Direttiva PED), recepita con D.Lgs. n. 82/2016.

Si ricorda che si presume conforme ai requisisti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva UE una attrezzatura costruita in conformità alle norme di buona tecnica.

NORME UNI - Nuove norme in materia di macchine agricole

http://www.apiverona.it/norme-uni-nuove-norme-in-materia-di-macchine-agricole/

Fonte UNI

Rese disponibili le seguenti nuove norme UNI definiscono i requisiti di conformità e identificano le caratteristiche di parti (cabine) o filtri.

La Norma UNI EN 16944:2018 specifica i requisiti che i costruttori di trattrici, macchine semoventi, portate, semi-portate e trainate utilizzate in agricoltura e silvicoltura devono adempiere al fine di ottenere la conformità. Inoltre specifica i requisiti tecnici ed organizzativi, e le relative metodologie di verifica, per ottenere conformità al Regolamento UE 167/2013 ed i relativi Atti Delegati, con l'obiettivo di consentire una concorrenza equa tra i costruttori e gli operatori e di migliorare la competitività e la futura vitalità delle aziende, con speciale riguardo alle Piccole Medie Aziende.

La UNI EN 15695-1:2018 si applica alle cabine di trattrici agricole e forestali e di macchine irroratrici semoventi. Importante per limitare l'esposizione dell'operatore a sostanze pericolose nella dispersione di prodotti per la protezione delle colture (Plant Protection Products, PPP) e di liquidi fertilizzanti. La norma approfondisce le diverse categorie di cabine per trattrici agricole e forestali e per macchine irroratrici semoventi, e i principali requisiti e procedure di prova allo scopo di limitare l'esposizione dell'operatore (conducente) a sostanze pericolose mentre si trova all'interno della cabina.

Precisa anche le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante della trattrice o della macchina irroratrice semovente. Questa norma non è applicabile alle cabine costruite prima della data di pubblicazione come EN.

La norma UNI EN 15695-2:2018 si applica a filtri in quanto parte delle cabine di categoria 2, 3 e 4 di trattrici agricole e forestali e di macchine irroratrici semoventi, come specificato nella UNI EN 15695-1, allo scopo di limitare l'esposizione dell'operatore (conducente) a sostanze pericolose, in attività agricole e forestali.

Essa specifica i requisiti, le procedure di prova e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante di filtri.

La norma UNI EN 1853:2018 definisce i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione dei rimorchi agricoli con cassone ribaltabile, bilanciati e semi-portati.

PREVENZIONE INCENDI – Procedure sanzionatorie, circolare Prot. 20096/2017

http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-procedure-sanzionatorie-circolare-prot-200962017/

Pubblicata la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Verona Prot. 20096 del 22.12.2017 contenente indicazioni per le procedure sanzionatorie ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 139/2006.

Più precisamente, a seguito dell'emanazione del D.Lgs.97/2017, che ha modificato l'art.20 del D.Lgs.139/06, la sanzione penale nei casi di omessa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio risulta applicabile per tutte le attività soggette al controllo di Vigili del Fuoco, oggi individuate in Allegato I al D.P.R.151/11.

Tanto premesso, questo Comando, nella propria attività istituzionale di controllo, nel caso accerti la ritardata od omessa presentazione della SCIA (art.4 D.P.R. 151/2011) ovvero dell' Attestazione Periodica di Conformità Antincendio (art.5 D.P.R.151/2011), provvederà all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 del Decreto Legislativo in oggetto che recita : "*Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, …(omissis)*".

Si sottolinea inoltre, quanto riportato al comma 2 del medesimo articolo in merito alle responsabilità di professionisti e titolari di attività nel rilascio di certificazioni e dichiarazioni di corredo delle istanze: *"Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime".*

Con l'occasione si informa altresì che, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, per l'Attestazione di Rinnovo Periodico Antincendio presentata tramite posta certificata all'indirizzo *com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it* , la ricevuta di conferma di accettazione della PEC costituirà attestazione di avvenuto rinnovo, con la modalità del silenzio assenso, salvo eventuale comunicazione da parte del Comando di motivi ostativi al rilascio
del Rinnovo medesimo.

La suddetta modalità consentirà di ampliare il processo di fascicolazione elettronica delle istanze, già intrapreso da questo Comando, con conseguente miglioramento dei servizi. Pertanto, nell'ottica di implementazione di tale servizio e con l'obiettivo di fornire un maggiore spazio alla consulenza tecnica sulle pratiche, si comunica che con decorrenza 1 gennaio 2018 il servizio allo sportello garantito da questo Comando, dedicato anche al ricevimento delle Attestazioni di Rinnovo Periodico di conformità Antincendio, sarà limitato alla sola giornata del giovedì nella fascia oraria dalle 9,00 alle 11,00; restano confermati i rimanenti orari di apertura al pubblico per i rimanenti servizi, riportati nel sito web del Comando VV.F. di Verona all'indirizzo: *http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/verona/- Servizi al cittadino- Ufficio Prevenzione*

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - DM 21 dicembre 2017

http://www.apiverona.it/trasporto-merci-pericolose-dm-21-dicembre-2017/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018 il Decreto del Ministero dei Trasporti del 21 dicembre 2017 recante "Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose".

Il nuovo decreto disciplina le modalità di approvazione da parte degli organismi e delle autorità competenti dell'omologazione e dell'autorizzazione di imballaggi e contenitori intermedi, cisterne mobili e contenitori per gas, apparecchiature a pressione.

In particolare con l'art. 2 fornisce indicazioni per imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi; il riferimento è a quanto indicato dai punti 6.1, 6.5 e 6.6 dell'ADR/RID/ADN e dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG. Gli organismi di riferimento nell'iter di approvvazione sono quelli autorizzati dal Comando generale ed operanti ai sensi dell'art. 30 del DPR 6 giugno 2005 n. 134, Mit – Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale con Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e Commissione prevista dall'art. 13, comma 3 del D.Lgs. n. 35/2010.

L'art. 3 è relativo a cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli; per questi il riferimento è quanto quanto indicato dal capitolo 6.7 dell'ADR/RID/ADN e del capitolo 6.7 del Codice IMDG. Gli organismi coinvolti sono quelli che rientrano nella International Association of Classification Societies (IACS), e autorizzati Comando generale ai sensi dell'art. 10, comma 4, DPR 6 giugno 2005 n. 134, il Dipartimento, gli uffici del Mit e la Commissione sopra citati.

L'art. 4 riguarda il rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi autorizzati/riconosciuti prima citati; sono pertinenza delle autorità competenti, ovvero il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale per la normativa prevista dagli accordi ADR/RID/ADN e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera per la normativa prevista dal Codice IMDG.

L'articolo 5 dà istruzioni per apparecchiature a pressione con e senza marcatura UN e che rientrano nel capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN e del Codice IMDG. Gli organismi sono quelli notificati ai sensi del D.Lgs. 78/2012 e la Commissione prevista dall'art. 13, comma 3 del D.Lgs. n. 35/2010.

L'articolo 6 riporta infine le disposizioni per l'approvazione di organismi ed esperti per le attività previste da RID/ADR/ADN ed IMDG CODE.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile - gru su autocarro, documento INAIL
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-apparecchi-di-sollevamento-materiali-di-tipo-mobile-gru-su-autocarro-documento-inail/

Fonte www.inail.it

Reso disponibile dall'INAIL un documento che fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica per un'attrezzatura di lavoro che rientra in quanto previsto dall'allegato VII dell'articolo 71 comma 11, del D.lgs. 81/08. Nello specifico, il lavoro tratta delle **gru su autocarro** descrivendone le caratteristiche costruttive precipue e l'evoluzione dello stato dell'arte.

Fornisce inoltre indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica. Il documento considera le gru caricatrici, dette gru su autocarro, norma C En 12999. Macchine con installazione prima della messa in servizio, comprese le gru su trattore che richiedono installazione. Non vengono considerate le gru vendute come attrezzature intercambiabili come quelle per attacco a tre punti su un trattore.

Nell'opuscolo viene precisato che "le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell'approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire all'utenza indicazioni e comportamenti coerenti".

Si riporta l'Indice:1 Introduzione, 2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile, 3. Richiesta di prima verifica periodica, 4. Campo d'applicazione: gru su autocarro: 4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo, 4.2 Scheda tecnica gru su autocarro; 4.3 Verbale di prima verifica periodica gru. Appendice – Liste di controllo
Appendice – Documentazione

INAIL Apparecchi sollevamento materiali di tipo mobile, gru su autocarro